



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento
 ☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **30 MAR. 2016**

Prot. n. S171/16/ *162783* /3.5/1018-2015
 (da citare interamente nella risposta)

SITO INTERNET

Oggetto: Gara per l'appalto del servizio di ristorazione a favore della A.P.S.P. San Giovanni di Mezzolombardo.

Risposte ai quesiti n. 2.

Vista per quanto di propria competenza la nota prot. n. 867/16/DT/5.1.a della A.P.S.P. San Giovanni di Mezzolombardo, si forniscono i seguenti

CHIARIMENTI

Quesito n. 15

Con riferimento all'eventuale rinnovo del contratto di cui a pag. 2 del Bando di gara e all'art. 25 del Capitolato si chiede se in caso di esercizio da parte dell'ente della facoltà prevista dal paragrafo 'durata' (pag. 2 del Bando di gara) il rinnovo si intenderà automatico ovvero sarà subordinato all'accettazione da parte dell'aggiudicatario.

Risposta

Come si evince dal modello per la presentazione dell'offerta economica, il concorrente è tenuto a presentare da subito un'offerta valevole per otto anni: ne deriva che l'eventuale rinnovo non sarà subordinato all'accettazione dell'appaltatore.

Quesito n. 16

Considerato che

1) nella documentazione di gara (x es. all'art. 25 del Capitolato) viene indicato che "l'appalto avrà durata di quattro anni eventualmente rinnovabili, per ulteriori quattro anni";

2) nel modello per la presentazione dell'offerta economica le quantità indicate per la formulazione dei totali d'offerta, sono riferite agli 8 anni conteggiando quindi già il periodo di rinnovo.

Si chiede conferma se sia corretto ritenere quindi l'offerta di gara relativamente agli 8 anni complessivi considerando quindi già il rinnovo;

Diversamente si chiede se sia corretto presentare un'offerta per i 4 anni, previo aggiornamento, da parte dell'Ente del modello per la presentazione dell'offerta, considerando la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni una volta confermata la volontà dell'Ente dopo i primi 4 anni.

Risposta

L'offerta presentata riguarda la durata complessiva di otto anni e pertanto comprende anche l'eventuale rinnovo, fermo restando che la facoltà di disporre il rinnovo è riservata all'APSP nelle forme e nei tempi stabiliti dal capitolato.

Quesito n. 17

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 2.2 lettera B2) di pag. 8 del Bando di gara e considerata la risposta al Quesito n. 3 del 7/03/2016, si chiede se il requisito possa ritenersi soddisfatto con l'indicazione di servizi svolti all'interno del triennio di riferimento da voi indicato (01.02.2013 – 01.02.2016) specificando i soli fatturati relativi agli anni solari 2014 e 2015 nel caso in cui tali importi siano da soli sufficienti al soddisfacimento del requisito medesimo.

Risposta

Si ritiene che il requisito possa ritenersi soddisfatto.

Quesito n. 18

Con riferimento ai termini di pagamento previsti dal bando di gara (30 giorni dalla data ricevimento della fattura) e dal Capitolato Speciale di appalto (art. 33) che recita: "il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, a mezzo rimessa diretta con accredito sul conto corrente dedicato....." si richiede cortesemente di indicare quali siano i termini di pagamento corretti.

Risposta

Il termine corretto da considerare per il pagamento è "entro 60 giorni" come previsto dal CSA

Quesito n. 19

con riferimento all'art. 3 del Capitolato Speciale di appalto (pg.7) nella parte che stabilisce che: "Le quantità presunte sopra indicate ai punti 1,2,3,4,5,6,7 sono da considerarsi puramente indicative: pertanto l'eventuale variazione del numero complessivo delle giornate alimentari e/o dei pasti singoli non può comportare variazioni sui singoli prezzi offerti per le singole tipologie di prestazione (giornata alimentare, pasto singolo ecc.), né dare luogo ad indennizzi o compensi particolari a favore della ditta appaltatrice." si chiede di confermare l'applicazione del meccanismo del cd. quinto d'obbligo, previsto dal R.D. 2248/1865.

Risposta

Considerato che le quantità presunte indicate ai punti 1,2,3,4,5,6,7 sono indipendenti dalla volontà dell'Ente committente, l'eventualità è stata appositamente esplicitata già in sede di bando di modo che le ditte possano tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta; peraltro, tale indicazione risulta doverosa ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 il cui primo comma così recita: "Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.". Il cd quinto d'obbligo cui fa riferimento il quesito attiene ad altre fattispecie.

Quesito n. 20

Alla luce del disposto dell'art. 7 (Elementi a carico della Stazione Appaltante) che pone a carico della Stazione Appaltante la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e del disposto dell'art. 14 che statuisce che. "la ditta appaltatrice dovrà restituire i locali in buono stato senza danni; dovrà inoltre restituire tutti gli impianti in buono stato (salvo la normale usura da consumo ordinario) e in piena funzionalità" si chiede cortesemente di confermare che la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti sia a carico della Stazione Appaltante.

Risposta

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a carico dell'Ente; resta tuttavia inteso che eventuali manutenzioni dovute a incuria da parte della ditta e/o del suo personale così come gli eventuali danneggiamenti diretti e/o indiretti causati dalla ditta e/o dal suo personale rimarranno a carico della ditta stessa.

Quesito n. 21

Con riferimento all'art. 22 del Capitolato Speciale di appalto nella parte che statuisce: "il committente non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della ditta appaltatrice del servizio" si chiede di specificare che tale meccanismo trovi applicazione con riguardo agli eventi dannosi non imputabili al committente.

Risposta

La ditta appaltatrice deve effettuare le valutazioni dei rischi in ambito sicurezza tenendo in considerazione tutti i possibili eventi assumendosene la relativa responsabilità. Per il resto, rimangono ferme le norme di legge inerenti la responsabilità civile.

Quesito n. 22

Si chiede conferma che la richiesta di "massimo 50 righe per pagina" debba essere applicata al solo testo senza considerare le eventuali tabelle presenti in relazione.

Risposta

Il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" prevede quanto segue:

La formulazione dell'offerta tecnica dovrà essere illustrata con una **relazione** di massimo 20 facciate formato A4 e massimo n. 50 righe per facciata. **Non saranno valutate le facciate in eccesso, né le righe in esubero rispetto alle 50 massime per facciata sopra segnalate.**

La relazione può essere corredata dai seguenti **allegati**: elenco prodotti, organigramma, diagrammi e tabelle dei turni di lavoro, calendario dettagliato delle pulizie, tabelle menu proposti, con dimensioni massime di 40 facciate A4 totali.

Ne consegue che le tabelle devono essere considerate tra gli allegati.

IL DIRIGENTE
– dott. Leonardo Caronna –



re
11/ES
